

REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 138 di data 04/09/2004

## INDICE

### TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
- ART. 5: ORDINANZE DEL SINDACO - DIRIGENTE

### TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 6: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 7: LUMINARIE
- ART. 8: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 9: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

### TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART.10: RIFIUTI
- ART.11: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART.12: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART.13: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART.14: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART.15: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART.16: SGOMBERO NEVE
- ART.17: RAMI E SIEPI
- ART.18: REGIMAZIONE DELLE ACQUE
- ART.19: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART.20: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART.21: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

### TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART.22: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART.23: OGGETTI MOBILI
- ART.24: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART.25: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART.26: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- ART.27: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART.28: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART.29: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

## TITOLO 5 : ANIMALI

- ART.30: ANIMALI DI AFFEZIONE
- ART.31: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- ART.32: CANI

## TITOLO 6 : POLIZIA RURALE

- ART.33: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO
- ART.34: ASPERSIONE DI ESCHE AVVELENATE
- ART.35: USO DI PRODOTTI FITOSANITARI
- ART.36: LETAMAI

## TITOLO 7 : POLIZIA ANNONARIA

- ART.37: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO
- ART.38: ATTIVITA' MISTE
- ART.39: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
- ART.40: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - REGIME DELLE AREE
- ART.41: ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE - MODALITA' DI SVOLGIMENTO
- ART.42: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

## TITOLO 8 : VARIE

- ART.43: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
- ART.44: ACCATTONAGGIO
- ART.45: ARTISTI DI STRADA
- ART.46: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
- ART.47: BAGNI
- ART.48: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

## TITOLO 9 : SANZIONI

- ART.49: SANZIONI AMMINISTRATIVE

## TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART.50: ABROGAZIONI DI NORME
- ART.51: ENTRATA IN VIGORE
- ART.52: NORMA FINALE

## **TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 : Finalità**

- 1) Il Regolamento di Polizia Municipale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonchè in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
- 4) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine 'centro abitato' con esso deve intendersi l'area urbana come definita dal vigente strumento urbanistico.

### **Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana**

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

### **Art. 3 : Accertamento delle violazioni**

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio Vigilanza, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo (€2500) e massimo (€500) stabiliti dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 5 : Ordinanze del Sindaco – Dirigente**

- 1) Per la cura degli interessi generali della comunità locale nelle materie di Polizia Urbana, Polizia Rurale, d'Igiene e Sanità e per l'attuazione dei regolamenti di cui al precedente articolo 1, rispettivamente il Sindaco e il Dirigente (Responsabile del servizio) hanno facoltà di emanare ordinanze a contenuto normativo da rendersi note a mezzo di affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed ininterrotti, decorrenti dalla data della loro adozione fatto salvo quelle ricettizie.
- 2) La violazione dei precetti contenuti nelle ordinanze del Sindaco e del Dirigente (Responsabile del servizio), di cui al comma precedente, costituiscono violazione alla presente norma regolamentare e si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui ai precede articolo 4 come previsto dall'art. 7-bis comma 1-bis del D.Lgs.267/00.

## **TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 6 : Spazi ed aree pubbliche**

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

### **Art. 7 : Luminarie**

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Servizio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di installazione e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà. La rimozione degli impianti deve avvenire nelle 48 ore successive al termine delle manifestazioni o festività.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 8 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

- 1) Previa consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

### **Art. 9 : Atti vietati su suolo pubblico**

- 1) Sul suolo pubblico, fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato:
  - a) gettare, spandere, lasciar cadere o deporre qualsiasi materia solida o liquida sugli spazi o aree pubbliche a qualunque scopo destinate, nonché in quelle private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico;

- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
  - c) lavare i veicoli, scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
  - d) gettare o immettere nella rete fognaria, nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti, oli o rifiuti di qualsiasi genere;
  - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
  - f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
  - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
  - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
  - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
  - 3) Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come sabbia, calcina, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, letame, liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
  - 4) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
  - 5) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
  - 6) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 10 : Rifiuti**

- 1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, lo smaltimento dei rifiuti avviene in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani". A tal fine l'art. 54 comma 6 del sopracitato Regolamento viene sostituito dal seguente:  
*Per violazioni al seguente regolamento che non trovano specifico riferimento nella normativa statale o regionale, la sanzione ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00 è ricompresa tra € 25,00 ed €450,00. Le violazioni di cui all'art.18,19 e 22 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.*
- 2) Nei contenitori destinati alla raccolta differenziata è vietato il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00.

#### **Art. 11 : Marciapiedi e portici**

- 1) Qualunque guasto o rottura, che si verifichi su pavimento, su griglie o telai di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere

prontamente riparato a cura spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto al Comune. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti su suolo pubblico.

- 2) Non si possono percorrere marciapiedi e portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 12 : Manutenzione degli edifici e delle aree.**

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne, cartelli pubblicitari e simili.
- 3) È fatto obbligo ai proprietari di edifici ed altre strutture di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive;
- 7) È fatto divieto ai proprietari o locatari o concessionari di fondi adiacenti a spazi pubblici o di pubblico passaggio di delimitare la proprietà utilizzando filo spinato, filo di ferro (diametro inferiore a mm. 5), ed altri materiali che possano risultare offensivi per i passanti. Parimenti sono vietati pali e supporti per la recinzione acuminate o costituiti da verghe metalliche di diametro inferiore a millimetri 50, fuori dal centro abitato sono ammessi esclusivamente pali e supporti in legno.
- 8) I terreni di pertinenza di abitazioni ed i terreni interclusi nel centro abitato devono essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, e al fine di evitare immagini di degrado urbano. Devono essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie ed essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non può superare l'altezza di cm.20. Stesso obbligo vale per i proprietari di fondi rustici direttamente confinanti con edifici di civile abitazione appartenenti a terzi, i proprietari devono assicurare lo sfalcio e la pulizia per una fascia minima di metri 3 dalle pareti perimetrali della casa in oggetto.
- 9) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 10) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 11) Le violazioni di cui ai commi 2), 5), 6), 7), 8) e 9) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 13 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 14 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano**

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e di arredo urbano è vietato:
  - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure le iscrizioni murali e le iscrizioni su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, oltre che su monumenti e opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi, ecc.;
  - b) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, i fiori e qualsiasi piantagione, gli arredi ed i giochi delle aree destinate a verde pubblico;
  - c) circolare a bordo di qualsiasi veicolo a motore sulle aree pedonali e destinate a verde, ad esclusione di quelli ad uso delle persone portatrici di handicap;
  - d) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto già previsto dal Codice della Strada;
  - e) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
  - f) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

### **Art. 15 : Nettezza del suolo e dell'abitato**

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, , è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via ma fatto obbligo di riporli negli appositi contenitori.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

### **Art. 16 : Sgombero neve**

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di

sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennanti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino deiluoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino deiluoghi.

#### **Art. 17 : Rami e siepi**

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica o di pubblico passaggio da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami caduti e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino deiluoghi.

#### **Art. 18 : Regimazione delle acque**

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, in primavera ed in autunno.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino deiluoghi.

#### **Art. 19 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino deiluoghi.

#### **Art. 20 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

- 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di

chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 21 : Esposizione di panni e tappeti**

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

#### **Art. 22 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

#### **Art. 23 : Oggetti mobili.**

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 24 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri, le operazioni edili e di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 25 : Accensioni di fuochi**

- 1) L'accensione di fuochi è ammessa esclusivamente dalle ore 05.00 alle ore 07.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali, in assenza di vento o di clima particolarmente asciutto e fatte salve le disposizioni contingibili ed urgenti emesse dalle autorità competenti. È fatto obbligo di custodire gli stessi sino al completo spegnimento.
- 2) E' vietato nel territorio comunale accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva

l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti degli enti competenti per l'agricoltura e le foreste.

- 3) E' vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 30 da abitazioni, edifici, depositi nonchè nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 4) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 5) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 6) È vietato tenere negli scantinati ed in locali difficilmente accessibili qualsiasi materiale di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.
- 7) L'accensione di fuochi in occasione di manifestazioni tradizionali ('femenate', 'pirulas' ed altre) è ammessa previa comunicazione all'Amministrazione Comunale ed adottando le cautele che, caso per caso, saranno prescritte.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 3), 4), 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 26 : Utilizzo di strumenti musicali**

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22,00 alle ore 7,00 in inverno e dalle ore 23,00 alle ore 07,00 in estate, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 22,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

#### **Art. 27 : Attività produttive ed edilizie rumorose**

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 22,00 alle ore 7,00 in inverno e dalle ore 23,00 alle ore 07,00 in estate, salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore

rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

#### **Art. 28 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

#### **Art. 29 : Uso dei dispositivi antifurto**

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 78,00 .

### **TITOLO 5 : ANIMALI**

#### **Art. 30 : Animali di affezione**

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose. Per animali d'affezione devono intendersi: "Animali che per consuetudine e per loro struttura e caratteristiche possono essere ospitati in famiglia".
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente la notte, la pubblica o privata quiete;
- 4) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 31 : Custodia e tutela degli animali**

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
  - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
  - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da affezione, da cortile e/o da stalla.
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
  - 3) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
  - 4) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino deiluoghi.

### **Art. 32 : Cani**

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASS competente, idonea museruola.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 5) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 90 giorni dalla nascita dell'animale o entro 30 giorni da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- 6) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 8) La violazione di cui ai commi 5) e 6) comporta una sanzione amministrativa da € 103,00 a € 620,00 ai sensi della L.R. 39/90.

## **TITOLO 6 : POLIZIA RURALE**

### **Art. 33 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

- 1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti ed adottando tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ed emanazione di odori molesti;
- 2) Gli allevamenti di animali per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento ed utilità per una consistenza massima non superiore a 2 capi suini adulti o a 2 UBA (come indicato nella tabella riportata in allegato) per le altre specie allevate, non sono soggetti ad autorizzazione comunale;
- 3) È obbligatorio mantenere, per le nuove costruzioni di ricoveri per animali e per la riattivazione di stalle già in disuso, una distanza minima di 15 metri dalla strada e dalle abitazioni di terzi (20 metri per i suini) e 6 metri dalle abitazioni di proprietà, qualora lo strumento urbanistico vigente non preveda diversamente;
- 4) I recinti all'aperto per il bestiame grosso (bovini, equini, suini, ovini, ecc.) dovranno essere collocati ad almeno metri 30 dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti;

- 5) Gli animali devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti;
- 6) I depositi all'aperto di foraggi ed insilati devono distare almeno 15 metri dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 30 metri dalle abitazioni di terzi, non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi;
- 7) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato. Le arnie devono essere collocati a non meno di metri 10 nella direzione di sortita delle api e a non meno di metri 5 nelle altre direzioni rispetto strade di pubblico transito e confini di proprietà;
- 8) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le attività non consentite con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

#### **Art. 34 : Aspersione di esche avvelenate**

- 1) È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate per roditori ed altri animali nocivi di usare le opportune cautele per proteggere l'esca stessa da animali diversi rendendola ad essi inaccessibile e segnalando con tabelle recanti la scritta "TERRENO AVVELENATO" la presenza del pericolo;
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 .

#### **Art. 35 : Uso di prodotti fitosanitari**

- 1) Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue;
- 2) All'interno dei centri abitati è vietato l'uso di prodotti antiparassitari appartenenti alla I e alla II classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche necessità disposte dalle autorità competenti; Il divieto è esteso ad una fascia di m.30 dalle abitazioni sparse;
- 3) Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante cartelli recanti la dicitura " CULTURA (o TERRENO) TRATTATA CON PRESID SANITARI";
- 4) È vietata la preparazione di miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità ed in corrispondenza di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, serbatoi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature;
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 6) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, la violazione di cui ai commi 2) e 4) precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 36 : Letamai**

- 1) I ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai nel rispetto dell'art. 54 del D.P.R. 303/1956 e delle norme sanitarie. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili, devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con vasca a tenuta per i liquidi, le deiezioni non devono essere immesse nella rete fognaria;
- 2) I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno metri 25 da pozzi e da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso;
- 3) Mucchi di letame e altri concimi, limitati ai bisogni di un podere e salvo diverse autorizzazioni, sono tollerati in aperta campagna e a non meno di metri 30 da qualsiasi abitazione, da acquedotti e serbatoi, e purchè non permangano sul posto per più di tre mesi;

- 4) Quantità di letame e concime inferiori al metro cubo destinate ad orti e giardini possono essere depositati in centro abitato ad una distanza superiore a metri 10 da abitazioni di terzi ed integralmente coperti da teli impermeabili per un tempo non superiore ad un mese;
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO 7 : POLIZIA ANNONARIA**

### **Art. 37 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato**

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
- 2) Pertanto, è vietato: fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso, mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
- 3) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 4) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 38 : Attività miste**

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili .
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

### **Art. 39 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
  - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo b) rilasciata da un Comune del Friuli Venezia Giulia
  - b) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:
  - a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui ai successivi articoli.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
  - b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
  - c) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;

- d) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
- e) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.13 L.R 14/99.
- 6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 13 L.R. 14/99.

#### **Art. 40 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree**

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
- 3) L'atto autorizzativo dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 41 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento**

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 13 L.R 14/99.
- 10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 42 : Occupazioni per esposizione di merci**

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

- 2) I generi alimentari possono essere esposti ad una altezza non inferiore a 50 cm dal suolo previo ottenimento del nulla osta dell'ASS.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO 8 : VARIE**

### **Art. 43 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza**

- 1) Fermo restando quanto stabilito per la collocazione di contenitori su aree pubbliche dall'art.16 del Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 78,00.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 44 : Accattonaggio**

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti ed esponendo mutilazioni, minori od animali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

### **Art. 45 : Artisti di strada**

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 26 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P..

### **Art. 46 : Divieto di campeggio libero**

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento su suolo pubblico fuori dalle aree appositamente destinate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli

attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

- 2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Al Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

#### **Art. 47 : Bagni**

- 1) Il divieto di balneazione nei fiumi e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) E' vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

#### **Art. 48 : Contrassegni del Comune**

- 1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o attività di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) L'uso e la riproduzione dello stemma comunale è autorizzato dalla Giunta Comunale soltanto ove sussista un pubblico interesse.
- 3) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

### **TITOLO 9 : SANZIONI**

#### **Art. 49 : Sanzioni amministrative**

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli con le modalità ed ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

## **TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 50: Abrogazioni di norme.**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

### **Art. 51 : Entrata in vigore**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il \_\_\_\_\_, dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

### **Art. 52 : Norma finale**

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.